

CAPITOLATO

NORME AMMINISTRATIVE

ART. 1 OGGETTO DELLA CONTRATTO ED INTERPRETAZIONE DEL CAPITOLATO

Costituisce oggetto del presente capitolato la fornitura, nuova di fabbrica, di un ponte prefabbricato, ad elementi, smontabile, completo di rampe di accesso e di passerella pedonale (chiamato in seguito "ponte"), trasportabile in container standard su autotreni ordinari (non sono consentiti trasporti eccezionali), montabile con il solo ausilio di gru (o autogru) anch'essa di dimensioni tali da non costituire trasporto eccezionale, adatto ad essere utilizzato nelle situazioni di emergenza che richiedono il rapido ripristino delle vie di comunicazione a seguito del danneggiamento o della distruzione delle infrastrutture viarie esistenti.

La struttura costituente il ponte avrà le caratteristiche tecniche richiamate all'art. 2 (CARATTERISTICHE TECNICHE).

Nell'oggetto del contratto sono compresi, inoltre:

- l'espletamento di un corso iniziale di formazione con prova di montaggio del ponte, di durata non inferiore complessivamente a 20 ore, del personale dell'Amministrazione provinciale preposto alle operazioni di montaggio e smontaggio del ponte. Il corso sarà tenuto in lingua italiana, da tecnici della Ditta, presso la sede dell'unità logistico operativa della protezione civile provinciale in zona industriale a Lavis (TN) e dovrà prevedere esplicitamente la formazione delle squadre di assemblaggio con la ripartizione dei compiti tra di esse, l'illustrazione delle tecniche operative e degli schemi di montaggio, l'assemblaggio e lo smontaggio del ponte e delle attrezzature connesse ad esso nonché la descrizione dei controlli manutentivi, degli interventi di riparazione e delle relative modalità esecutive.
- l'assistenza tecnica – con le modalità esplicitate al successivo art. 16 (RIPARAZIONI, SOSTITUZIONI E ASSISTENZA TECNICA) - per un periodo di tre anni dalla data del certificato di collaudo di cui al successivo art. 14 (COLLAUDO).

Saranno prese in considerazione esclusivamente offerte di soggetti che hanno fornito, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, almeno n. 3 ponti prefabbricati all'anno, da essi costruiti, nuovi di fabbrica, di caratteristiche tecniche analoghe e di luce almeno pari a 20 m. (*Risultano pertanto esclusi prototipi, ponti costituiti, anche parzialmente, con elementi di recupero provenienti da altro ponte, ancorché efficienti*).

Saranno prese in considerazione le offerte degli operatori che presentino una dichiarazione positiva di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della Legge 1/9/1993 n. 385 attestante la capacità finanziaria ed economica dell'Impresa e che hanno realizzato, negli ultimi tre esercizi (antecedenti l'anno di

pubblicazione del bando), un fatturato globale di importo non inferiore complessivamente ad Euro 3.000.000,00 (tre milioni) al netto degli oneri fiscali.

Ai fini di una migliore comprensione del presente capitolato, si ricorda che per Stazione Appaltante, Amministrazione o Ente si intende la Provincia Autonoma di Trento, mentre per Impresa Appaltatrice o Ditta si intende la Ditta che concorre o si aggiudica il contratto.

ART. 2 CARATTERISTICHE TECNICHE

Il ponte oggetto della fornitura dovrà possedere le caratteristiche tecniche riportate nell'elaborato denominato "Capitolato tecnico", facente parte integrante del presente atto e i cui contenuti si intendono qui integralmente trasposti.

ART. 3 SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della Ditta tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali, ad esclusione dell'I.V.A., relative al verbale di aggiudicazione e al contratto di appalto.

ART. 4 VALORE DEL CONTRATTO

L'importo presunto per l'acquisto del ponte e per la formazione del personale ammonta a Euro 300.000,00 (dicansi trecentomila) oltre agli oneri fiscali (+ I.V.A.).

L'importo della fornitura è da intendersi quale prezzo totale offerto al netto di eventuali sconti e risulta comprensivo, oltre a quanto specificato nel capitolato tecnico di cui all'art. 2, delle spese di imballaggio, di carico, di trasporto e scarico nel luogo indicato dall'Amministrazione nonché delle spese necessarie per l'istruzione del personale (messo a disposizione dall'Amministrazione) preposto al montaggio e per il collaudo statico.

ART. 5 VALIDITA' DELL'OFFERTA

L'offerente potrà svincolarsi in caso di mancata stipula del contratto entro 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla scadenza della data fissata per la ricezione dell'offerta.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del D.Lgs. 163/2006, l'Amministrazione può chiedere alla Ditta il differimento di detto termine.

ART. 6
GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA

L'offerta è corredata da una garanzia, pari al 2% (due per cento) del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

ART. 7
REVISIONE DEI PREZZI

I prezzi sono fissi e invariabili, è ammessa la revisione dei prezzi nei limiti delle vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

ART. 8
TEMPI DI EFFETTUAZIONE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO E DURATA DEL CONTRATTO

Il tempo utile per la consegna ponte nel luogo indicato dalla Stazione appaltante (si veda l'art. 11 MODALITÀ E LUOGO DI CONSEGNA) è stabilito in 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto.

La formazione del personale dell'Amministrazione provinciale preposto alle operazioni di montaggio e smontaggio del ponte deve essere portata a termine entro 30 giorni dalla data di consegna alla Stazione appaltante del ponte

L'attività di assistenza tecnica deve essere svolta per il periodo proposto dalla Ditta in sede di offerta, che non può essere inferiore a 3 (tre) anni dalla data di collaudo statico della struttura.

La durata complessiva del contratto comprende anche tutto il periodo di garanzia al termine del quale sarà svincolata la cauzione relativa al periodo di garanzia.

ART. 9
AGGIUDICAZIONE

Ai fini dell'aggiudicazione del contratto, le offerte saranno valutate secondo gli elementi di cui all'art. 10 (*ELEMENTI DI VALUTAZIONE*).

La Stazione Appaltante si ritiene libera di non aggiudicare l'appalto di fornitura del ponte qualora nessuna delle offerte valide pervenute fosse ritenuta idonea a suo insindacabile giudizio.

ART. 10
ELEMENTI DI VALUTAZIONE

Il contratto verrà affidata dalla Stazione Appaltante sulla base dei seguenti elementi di valutazione parametrici, elencati in ordine di priorità:

- | | | |
|-------------------------------------------------------------|---------|--------|
| a) prezzo di acquisto e del corso di formazione | = punti | 80/100 |
| b) costi dell'assistenza tecnica "on site" nei primi 3 anni | = punti | 06/100 |
| c) estensione dell'assistenza tecnica fino a 8 anni | = punti | 05/100 |

d) facilità di trasporto di montaggio del ponte	= punti	05/100
e) pezzi di ricambio a magazzino fino a 8 anni	=punti	2,5/100
f) corso di aggiornamento alla formazione del personale	=punti	1,5/100

punteggio massimo totale = 100/100

Quando non diversamente specificato, il punteggio verrà assegnato utilizzando la seguente formula di calcolo:

formula inversa (parametro più basso = parametro più conveniente)

$$P_i = P_{\max} \times i$$

dove: P_i = punteggio da assegnare al parametro preso in esame;

P_{\max} = punteggio massimo assegnabile;

i = rapporto tra il parametro più vantaggioso e quello preso in esame.

a) prezzo di acquisto e del corso di formazione: punti 80 su 100

Si applicherà il punteggio ricavato con la **formula inversa**;

b) costo dell'assistenza tecnica "on site" nei primi 3 anni o nel maggior periodo indicato in sede di offerta tecnica: punti 6 su 100

L'assistenza tecnica descritta all'art. 16 verrà valutata considerando i seguenti aspetti:

- costo di chiamata di n. 1 tecnico "on site" comprensivo del viaggio di andata e ritorno dalla più vicina sede della Ditta al magazzino dell'unità logistico operativa a Lavis (TN) e del primo giorno di assistenza – **punti 3 su 100 assegnati utilizzando la formula inversa**;
- costo dell'assistenza tecnica di n. 1 tecnico "on site" per ogni giorno successivo al primo, comprensivo degli oneri per l'alloggio, i pasti, i trasferimenti da e per il luogo di cantiere - **punti 3 su 100 assegnati utilizzando la formula inversa**;

NB: I costi dell'assistenza sopra esposti devono considerarsi comprensivi di ogni onere accessorio ancorchè non espressamente menzionato, con la sola esclusione degli oneri fiscali.

c) estensione dell'assistenza tecnica fino a 8 anni: punti 5 su 100

Per ciascun anno di assistenza tecnica oltre i tre anni previsti dalle condizioni di base espresse all'art. 16 sarà riconosciuto **1 punto per anno, fino alla concorrenza del massimo di 5 punti**

Al fine del conteggio degli anni, le eventuali estensioni del periodo di garanzia per frazioni di anno saranno arrotondate per difetto all'unità inferiore.

d) facilità di trasporto e di montaggio del ponte: punti 5 su 100

La facilità di trasporto del ponte, completo di passerella, sarà valutata considerando il seguente elemento di valutazione.

- Numero di container standard (NC) carrabili (non trasporti eccezionali) contenenti la struttura smontata: - **punti 3 su 100 assegnati utilizzando la formula inversa;**

Il container standard preso a riferimento ha le seguenti dimensioni: B= 2,50 m, L= 6,00 m, H= 2,60 m.

La complessità di montaggio del ponte, completo di passerella, sarà valutata considerando il seguente elemento di valutazione.

- Numero complessivo di pezzi costituenti la struttura del ponte e della passerella pedonale (esclusi gli elementi di collegamento: bulloni, spinotti, ecc..) - **punti 2 su 100 assegnati utilizzando la formula inversa.**

e) pezzi di ricambio in magazzino fino a 8 anni: punti 2,5 su 100

Per ciascun anno di mantenimento a magazzino di pezzi di ricambio in pronta consegna oltre il periodo minimo di 3 anni richiesto all'art. 16, comma 1, saranno riconosciuti **punti 0,5 per anno fino alla concorrenza del massimo di 2,5 punti.**

Al fine del conteggio degli anni, le eventuali estensioni del periodo di garanzia per frazioni di anno saranno arrotondate per difetto all'unità inferiore.

f) corso di aggiornamento alla formazione del personale: punti 1,5 su 100

Per l'effettuazione durante il periodo di 3 anni di garanzia, in aggiunta al corso di addestramento di base, di un corso di aggiornamento con prova di montaggio del ponte, della durata minima di 8 ore da tenersi in lingua italiana, presso la sede dell'Unità logistico operativa a Lavis (TN), al personale preposto dall'Amministrazione, così come previsto dall'articolo 1, saranno riconosciuti punti 1,5 su 100 così suddivisi:

corso di 8 ore	punti 1,5/100
----------------	---------------

ART. 11 MODALITA' E LUOGO DI CONSEGNA

Il ponte deve essere consegnato perfettamente ripiegato e pronto per essere assemblato, a spese e cura della Ditta, presso il magazzino dell'unità logistico operativa della protezione civile provinciale in zona industriale nel Comune di Lavis (TN), completo della relativa documentazione progettuale e di montaggio, nel termine indicato all'art. 8 (TEMPI DI EFFETTUAZIONE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO E DURATA DEL CONTRATTO).

All'atto della consegna verrà redatto un apposito verbale da sottoscrivere congiuntamente da parte della Ditta e dall'incaricato dell'Amministrazione, nel quale sono riportati, con il dettaglio consentito dall'ispezione visiva, gli elementi costituenti la fornitura, al quale saranno altresì allegati le bolle di consegna.

La consegna del ponte all'Amministrazione non solleva la Impresa dalla responsabilità circa la presenza e la corrispondenza di tutti gli elementi consegnati allo schema di montaggio e non costituisce accettazione della fornitura da parte della stazione appaltante. L'Amministrazione è tenuta unicamente alla normale custodia del bene consegnato presso la propria sede.

L'accettazione della fornitura avverrà solo dopo il montaggio del ponte e il relativo collaudo statico.

La firma dei documenti di accompagnamento non comporta pertanto accettazione incondizionata della fornitura ma solo formale atto di ritiro, facendo salvi gli accertamenti contrattuali.

In particolare sono nulle le clausole che vincolino all'osservanza di "condizioni generali di vendita" eventualmente previste dall'Impresa.

ART. 12 PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo viene disposto dalla Stazione Appaltante con le seguenti modalità:

- 30% entro 30 (trenta) giorni dalla consegna della fornitura (da assemblare) nel luogo indicato dall'Amministrazione;
- 70% entro 30 (trenta) giorni dal rilascio del certificato di collaudo statico della struttura montata in opera.

ART. 13 DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' fatto divieto alla Ditta di cedere il contratto o di subappaltare in tutto o in parte il montaggio del ponte, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione definitiva di cui all'art. 17 (GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE) del presente capitolato, a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate alla Stazione Appaltante.

ART. 14 COLLAUDO

Il collaudo statico sarà effettuato al termine del primo montaggio del ponte, sotto la diretta supervisione della Ditta, eseguito nel luogo messo a disposizione dall'Amministrazione, utilizzando il personale preposto dall'Amministrazione opportunamente formato tramite corso di istruzione tenuto dalla Ditta.

Il collaudo sarà eseguito, entro 30 giorni dalla data di consegna del ponte, nel rispetto della normativa tecnica vigente in Italia, da un tecnico ingegnere scelto dalla stazione Appaltante tra i professionisti iscritti all'albo dell'Ordine degli ingegneri della provincia di Trento.

Se il collaudo statico non da esito positivo, ancorché la relazione di collaudo indichi la possibilità di sostituire e/o rinforzare gli elementi strutturali che non sono risultati idonei, l'Amministrazione ha comunque la facoltà di risolvere il contratto e porre a disposizione della Ditta il ponte rifiutato, perché venga smontato e ritirato a cura e spese dell'Impresa nel più breve tempo possibile.

Qualora invece la stazione appaltante ritenga di accettare il ponte a seguito della sostituzione e/o il rinforzo degli elementi giudicati inadeguati dal collaudatore, il tempo contrattuale di cui all'art. 8 (TEMPI DI EFFETTUAZIONE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO

DEL CONTRATTO E DURATA DEL CONTRATTO) continua a decorrere fino alla data della successiva prova di collaudo.

Le spese per lo smontaggio e il successivo rimontaggio del ponte nella configurazione di secondo collaudo sono sostenuti direttamente dall'Impresa.

La fornitura si intende completata ad avvenuto rilascio del certificato finale di collaudo.

ART. 15 PENALITA'

Qualora intervengano ritardi rispetto al termine di consegna stabilito all'art. 8 (TEMPI DI EFFETTUAZIONE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO E DURATA DEL CONTRATTO), salvo casi di comprovata forza maggiore, sarà applicata una penale pari allo 0,1% (zerovirgolauno percento) dell'importo di contratto per ogni giorno solare di ritardo.

La penale complessiva non potrà comunque risultare superiore al 10% (dieci percento) dell'importo di contratto. In caso contrario l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto per inadempienza della Ditta, a spese della Ditta stessa, con diritto di risarcimento degli eventuali danni patiti.

ART. 16 RIPARAZIONI, SOSTITUZIONI E ASSISTENZA TECNICA

La Ditta dovrà garantire per il periodo di tre anni dalla data del certificato di collaudo di cui all'art. 14 oppure per il maggior periodo indicato in sede di offerta tecnica la disponibilità immediata di pezzi di ricambio a magazzino.

La Ditta dovrà garantire la disponibilità ad eseguire almeno un intervento all'anno di assistenza tecnica al montaggio e allo smontaggio del ponte.

La Ditta si impegna ad assumersi - per il periodo di validità della garanzia - le spese relative alla manodopera, alle trasferte, ai mezzi, ai pezzi di ricambio, per l'esecuzione di interventi di riparazione imputabili a vizi di progettazione, di costruzione, di imperfezione dei materiali impiegati.

La garanzia non comprende le spese per riparazioni, la sostituzione di parti o l'eliminazione di difetti causati dal naturale logoramento della struttura, da caso fortuito, forza maggiore, errato montaggio o improprio utilizzo. L'onere della prova, in tali casi, è a carico dell'Impresa.

Fermo restando la responsabilità dell'Impresa per vizi della cosa nell'ambito della disciplina dettata dal codice civile, l'Impresa si impegna per il periodo di tre anni dalla data del verbale di collaudo oppure per il maggior periodo indicato in sede di offerta tecnica a garantire la disponibilità di un tecnico specializzato, che intervenga entro settantadue ore dall'inoltro della richiesta di assistenza a mezzo fax o telegramma. L'assistenza tecnica comprende anche la supervisione tecnica alle operazioni di revisione della struttura dopo ogni smontaggio eseguito nel periodo di tre anni dalla data del verbale di collaudo oppure per il maggiore periodo indicato in sede di offerta tecnica.

La mancata disponibilità di pezzi di ricambio a magazzino, la omessa o tardiva prestazione di riparazione in garanzia, la omessa o tardiva assistenza tecnica comportano l'esecuzione della prestazione richiesta in danno all'Impresa con rivalsa sul deposito cauzionale di cui all'art. 17 (GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE).

Ogni intervento effettuato, ai sensi di questo articolo, durante il periodo di validità della garanzia e nel periodo di eventuale estensione della stessa ai sensi dell'articolo 10 (ELEMENTI DI VALUTAZIONE), lettera c), sarà remunerato sulla base dei prezzi offerti in sede di gara ai sensi dell'articolo 10 (ELEMENTI DI VALUTAZIONE), lettera b).

ART. 17 GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto l'esecutore del contratto è obbligato a costituire, a titolo di cauzione definitiva, una garanzia fideiussoria di importo corrispondente a quanto previsto dall'articolo 113, comma 1, del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

La garanzia fideiussoria, in qualunque forma prestata, deve coprire il periodo contrattuale fino all'emissione del certificato di collaudo positivo e deve essere prestata in uno dei modi previsti dalla legislazione vigente applicabile in materia di contratti di cui è parte la P. A.

La garanzia fideiussoria deve chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e deve altresì prevedere le seguenti clausole:

- la garanzia prestata ha efficacia fino a quando la Provincia non avrà disposto la liberazione dell'obbligato principale mediante restituzione dell'originale della garanzia medesima con allegato apposito ordine di svincolo;
- l'eventuale mancato pagamento delle commissioni/premi pattuite/i per il rilascio della presente garanzia non potrà in nessun caso essere opposto alla Provincia;
- imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico della Provincia;
- il garante è obbligato a versare, a semplice richiesta della Provincia e senza opporre eccezione alcuna, le somme dovute ai sensi e nei limiti della presente garanzia, con esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore garantito di cui all'art. 1944 del Codice civile.
- il pagamento sarà eseguito dal garante entro quindici giorni dalla richiesta, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento.
- qualora il garante non provveda ad effettuare il versamento entro il suddetto termine di 15 giorni, per ogni giorno di ritardato pagamento, sarà tenuto a versare, in aggiunta al capitale, gli interessi calcolati al tasso legale.
- restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero parzialmente o totalmente non dovute.
- il garante rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma e all'eccezione di cui al secondo comma dell'art. 1957 del Codice civile .

- il Foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede la Provincia per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti della stessa.
- NB: solo nel caso in cui la garanzia fideiussoria stabilisca l'obbligo per il soggetto stipulante di costituire un pegno in contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento da parte del garante dell'azione di regresso, così come previsto dall'art. 1953 del Codice civile, dovrà essere inserita la seguente clausola:

.....

La mancata costituzione del suddetto pegno non potrà comunque in nessun caso essere opposta alla Provincia.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora nel corso di esecuzione del contratto sia stata incamerata, parzialmente o totalmente dall'Amministrazione.

A seguito dell'emissione del certificato di collaudo positivo del ponte prefabbricato lo svincolo della cauzione definitiva è subordinato alla costituzione di uno specifico deposito cauzionale relativo al periodo di assistenza tecnica in garanzia risultante dall'offerta, di importo pari al 10% della sommatoria dei prezzi indicati nell'offerta economica per l'assistenza tecnica.

ART. 18 SEGRETO D'UFFICIO E OBBLIGO DI RISERVATEZZA

La Ditta e i suoi dipendenti sono tenuti all'osservanza del segreto su tutto ciò che per ragioni di servizio verranno a conoscere in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere riguardanti la Provincia. La Ditta è tenuta a rendere edotti di tale obbligo i propri dipendenti.

Per quanto riguarda gli obblighi di riservatezza circa i dati personali di cui si venga eventualmente a conoscenza, si richiama l'Impresa al rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali".

ART. 19 BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità qualora la Ditta si sia avvalsa, nell'esecuzione della fornitura, di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.

La Ditta solleverà l'Amministrazione da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, le perdite e i danni pretesi da qualsiasi persona, nonché da tutti i costi, le spese o le responsabilità ad essi relativi, incluso le spese legali, a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti di autore o di qualsiasi marchio, italiani o stranieri, derivante o che si pretendessero di derivare dalla fabbricazione, vendita, gestione o uso del ponte oggetto di fornitura.

Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi questione rispetto alla quale possa rendersi operante la suddetta manleva e di cui la parte che ne ha data avviso venga a conoscenza. Qualora la Ditta riceva comunicazione scritta di qualsiasi azione o rivendicazione per le quali sia tenuta essa stessa a

sollevare da responsabilità la Stazione Appaltante, è tenuta a garantire, senza limitazione alcuna e a proprie spese, l'Amministrazione contro tali azioni o rivendicazioni e pagherà i costi, i danni e le spese legali poste a carico dell'Amministrazione in qualsiasi di tali azioni o rivendicazioni, fermo restando che l'Impresa avrà il diritto di essere sentita circa l'eventuale transazione di tutte le azioni o rivendicazioni.

La Stazione Appaltante assumerà tutti i provvedimenti o comportamenti a spese della Ditta, che potranno essere ragionevolmente richiesti dalla Ditta in relazione a tali transazioni o difese.

Se si otterrà una sentenza provvisoria o definitiva contro l'uso da parte della Stazione Appaltante del ponte oggetto di fornitura a causa di qualsiasi pretesa violazione, ovvero se a parere della Ditta vi siano possibilità che il ponte sia oggetto di rivendicazione per violazione, la Ditta, a sua scelta e sue spese, potrà:

- a) modificare il ponte oggetto di fornitura in modo tale da eliminare la violazione;
- b) ottenere per l'Amministrazione il diritto di continuarne l'uso senza alcuna limitazione;
- c) sostituire il ponte con un altro avente le stesse caratteristiche e che, in ogni caso, soddisfi le esigenze della Stazione Appaltante, garantendo tutte le possibili prestazioni svolte o da svolgere con esso sino alla data in cui verranno esercitate tali rivendicazioni, secondo la soluzione meno impegnativa;
- d) ritirare il ponte oggetto di fornitura e rifondere le somme versate all'Impresa, salvo una adeguata riduzione per l'uso, i danni e l'obsolescenza.

ART. 20 PERSONALE- ONERI ED OBBLIGHI-

La Ditta è tenuta ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Collettivo di Lavoro vigente per la categoria nonché negli accordi locali integrativi dello stesso e ad adempiere tutti gli obblighi di legge in materia di lavoro, previdenza e assistenza.

L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, agli Enti previdenziali e assicurativi competenti, una certificazione attestante l'avvenuto regolare e completo versamento dei contributi previdenziali e assicurativi relativamente all'osservanza delle condizioni retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro.

ART. 21 DECADENZA DALL'AGGIUDICAZIONE

Nel caso in cui la Ditta, senza giustificati motivi, non ottemperi:

- nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta dell'Amministrazione all'obbligo della costituzione della cauzione definitiva nelle modalità richieste;
- nel termine di tre giorni dalla data di ricevimento della richiesta dell'Amministrazione, alla sottoscrizione del contratto;

- al pagamento delle spese contrattuali a suo carico, viene dichiarata decaduta e viene incamerata la cauzione provvisoria.
- La decadenza fa sorgere a favore dell'Amministrazione il diritto di affidare l'appalto alla Ditta che segue immediatamente in graduatoria.
- Sono a carico della Ditta inadempiente le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione.
- L'esecuzione in danno non esime la Ditta da eventuali responsabilità civili.
- La decadenza potrà essere dichiarata anche qualora l'appalto avesse già avuto inizio, salva la ripetizione di quanto dovuto.

ART. 22 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E FALLIMENTO

Fermo restando quando previsto dall'articolo 1453 del codice civile, l'Amministrazione può disporre d'ufficio la risoluzione del contratto nel caso di grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo; in questo caso potrà essere rifiutato, a discrezione della Stazione Appaltante, lo svincolo della cauzione ai sensi della normativa vigente.

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione.

L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'Impresa, per il fatto che ha determinato la risoluzione.

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore si applica il comma 1 dell'articolo 140 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 13.

ART. 23 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Fatto salvo quanto genericamente stabilito dall'articolo 1453, in caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. le seguenti fattispecie:

- a) apertura di una procedura di fallimento a carico della Ditta o coinvolgimento della stessa in procedure concorsuali;
- b) messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività di impresa;
- c) impiego di personale non dipendente dalla Ditta;
- d) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali;
- e) subappalto della fornitura;
- f) revoca delle licenze o qualsiasi tipo di autorizzazione, per motivi di pubblico interesse, in qualunque momento;
- g) frode o grave inadempimento nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- h) la non corrispondenza tra quanto offerto e quanto consegnato.

Ai sensi del secondo comma dell'articolo 1456 c.c, ricorrendo la fattispecie della clausola risolutiva espressa, la risoluzione del contratto si verifica di diritto quando l'Amministrazione committente dichiara alla Ditta che intende avvalersi della clausola risolutiva stessa.

In ognuna delle ipotesi sopra previste, l'Amministrazione appaltante non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.

Ai sensi dell'articolo 1454 del c.c., quando, nel corso del contratto, l'Amministrazione accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare, mediante apposita diffida ad adempiere, un congruo termine entro il quale la Ditta si deve conformare alle prescrizioni richieste. La diffida contiene la dichiarazione, che trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.

La risoluzione del contratto fa sorgere a favore dell'Amministrazione il diritto di escutere la cauzione definitiva e di assicurare l'esecuzione della fornitura affidando l'appalto alla Ditta che segue immediatamente in graduatoria o ad altra impresa. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della Ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.

ART. 24 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione e la Ditta, che non si siano potute definire in via amministrativa sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente il Foro di Trento.

ART. 25 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, i dati forniti dalla Impresa saranno raccolti presso il Servizio Appalti, Contratti e Gestioni Generali della Provincia autonoma di Trento, per la finalità di gestione della gara d'appalto e saranno trattati in maniera non automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano e il diritto ad opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

ART. 26 DISPOSIZIONI REGOLANTI LA FORNITURA

L'esecuzione della fornitura viene regolata da:

- il contratto di fornitura che sarà stipulato;

- le disposizioni contenute nel presente Capitolato speciale d'appalto;
- le disposizioni contenute nel Capitolato tecnico allegato;
- la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Allegato n. 1 al Capitolato speciale d'appalto

REQUISITI E NORME TECNICHE

ART. 1

OGGETTO DELLA FORNITURA

Costituisce oggetto del presente capitolato tecnico la fornitura, nuova di fabbrica, di un ponte prefabbricato, ad elementi, smontabile, completo di rampe di accesso e di passerella pedonale (chiamato in seguito "ponte" o "struttura"), trasportabile in container standard con autotreni ordinari (non sono consentiti trasporti eccezionali), montabile con il solo ausilio di gru (o autogru) anch'essa di dimensioni tali da non costituire trasporto eccezionale, adatto ad essere utilizzato nelle situazioni di emergenza che richiedono il rapido ripristino delle vie di comunicazione a seguito del danneggiamento o della distruzione delle infrastrutture viarie esistenti.

ART. 2

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE

Il ponte avrà le seguenti caratteristiche geometriche:

- Luce netta minima tra gli appoggi: 30,00 m;
- n° di corsie per la marcia degli autoveicoli: 1;
- larghezza utile minima della corsia: 3,50 m;
- passerella pedonale supplementare, della larghezza utile di 1,20 m, da montare a sbalzo su un lato del ponte.

ART. 3

DOTAZIONI DI SERIE

Il ponte dovrà essere fornito completo della seguente dotazione minima:

- dispositivi per il varo del ponte;
- rampe mobili di accesso utili per superare un dislivello massimo di 1,50 m;
- utensili per l'assemblaggio degli elementi in quantità proporzionata alle esigenze del piano di montaggio;
- pezzi di ricambio dell'utensileria e degli elementi di serraggio (bulloni con dado e rondella, perni, spine, ecc..) in quantità almeno pari al 20% di quella standard richiesta per il montaggio;
- contenitori pallettizzabili (con forche e carrello elevatore) in numero e dimensioni sufficienti a contenere ordinatamente tutti gli elementi da assemblare. I contenitori dovranno risultare numerati, possedere dimensioni tali da consentirne il trasporto con mezzi ordinari ed essere realizzati con materiali ad alta durabilità (resistenti agli urti, all'esposizione alle intemperie, alla ruggine);

- tutto quanto necessario per rendere utilizzabile il ponte.

ART. 4 MATERIALI

Le strutture del ponte e della passerella pedonale dovranno essere realizzate in acciaio, adottando le caratteristiche dei materiali richieste dalle norme in vigore per le costruzioni in carpenteria metallica.

Le principali norme tecniche per i materiali sono riportate nelle Norme tecniche per le costruzioni (D.M. 14 settembre 2005) al capitolo 11.2.4 “Acciai per strutture metalliche”. Si richiamano inoltre di seguito le norme UNI specifiche:

- UNI EN 10020: Definizioni e classificazioni dei tipi di acciaio.
- UNI EN 10079: Definizioni dei prodotti in acciaio.
- UNI EN 10113-1: Prodotti laminati a caldo di acciai saldabili a grano fine, per impieghi strutturali. Condizioni generali di fornitura.
- UNI EN 10113-2: Prodotti laminati a caldo di acciai saldabili a grano fine, per impieghi strutturali. Condizioni di fornitura degli acciai allo stato normalizzato.
- UNI EN 10113-3: Prodotti laminati a caldo di acciai saldabili a grano fine, per impieghi strutturali. Condizioni di fornitura degli acciai ottenuti mediante laminazione termomeccanica.
- UNI EN 10025: Prodotti laminati a caldo di acciai non legati per impieghi strutturali. Condizioni tecniche di fornitura.
- UNI 5397: Prodotti finiti di acciaio laminati a caldo. Travi HE ad ali larghe parallele. Dimensioni e tolleranze.
- UNI 5679: Prodotti finiti di acciaio laminati a caldo. Dimensioni e tolleranze.
- UNI 5680: Prodotti finiti di acciaio laminati a caldo. Travi UPN. Dimensioni e tolleranze.
- UNI 5398: Prodotti finiti di acciaio laminati a caldo. Travi IPE ad ali larghe parallele. dimensioni e tolleranze.
- UNI 7807: Prodotti finiti di acciaio formati a caldo per costruzioni metalliche. Profilati cavi circolari. Dimensioni e caratteristiche.
- UNI 7808: Prodotti finiti di acciaio formati a caldo per costruzioni metalliche. Profilati cavi quadrati. Dimensioni e caratteristiche.
- UNI 7809: Prodotti finiti di acciaio formati a caldo per costruzioni metalliche. Profilati cavi rettangolari. Dimensioni e caratteristiche.
- UNI 7811: Prodotti finiti di acciaio formati a freddo per costruzioni metalliche. Profilati cavi circolari. Dimensioni e caratteristiche.
- UNI 7812: Prodotti finiti di acciaio formati a freddo per costruzioni metalliche. Profilati cavi quadrati. Dimensioni e caratteristiche.
- UNI 7813: Prodotti finiti di acciaio formati a freddo per costruzioni metalliche. Profilati cavi rettangolari. Dimensioni e caratteristiche.
- UNI EU 54: Piccoli profilati di acciaio ad U laminati a caldo.
- UNI EU 55: Profilati di acciaio a T ad ali uguali ed a spigoli arrotondati laminati a caldo.
- UNI EU 56: Angolari ad ali uguali ed a spigoli arrotondati laminati a caldo.
- UNI EU 57: Angolari ad ali ineguali ed a spigoli arrotondati laminati a caldo.
- UNI EU 58: Piatti laminati a caldo di uso generale.

- UNI EU 59: Quadri laminati a caldo di uso generale.
- UNI EU 60: Tondi laminati a caldo di uso generale.
- UNI 7278: Gradi di difettosità nelle saldature testa a testa riferiti al controllo radiografico. Dimensioni, simboli ed esempi di applicazione.
- UNI 7356: Prodotti finiti di acciaio laminati a caldo. Vergella e tondi per bulloneria e chiodi da ribadire, stampati a freddo o a caldo.
- UNI EN 20898/1: Caratteristiche meccaniche degli elementi di collegamento. Viti e viti prigioniere.
- UNI EN 24014: Viti a testa esagonale con gambo parzialmente filettato. Categorie A e B.
- UNI EN 24016: Viti a testa esagonale con gambo parzialmente filettato. Categoria C.
- UNI EN 24017: Viti a testa esagonale con gambo interamente filettato. Categorie A e B.
- UNI EN 24018: Viti a testa esagonale con gambo interamente filettato. Categoria C.
- UNI EN 24032: Dadi esagonali, tipo 1. Categorie A e B.
- ENV 1993-1-3: General Rules: Supplementary rules for cold formed thin gauge members and sheeting.
- EN 10052 Vocabulary of heat treatment terms for ferrous products.
- UNI 136: Chiodi da ribadire. Chiodi a testa tonda stretta.
- UNI 139: Chiodi da ribadire. Chiodi a testa svasata piana.
- UNI 140: Chiodi da ribadire. Chiodi a testa svasata con calotta.
- UNI 141: Fori per chiodi da ribadire.
- UNI 3740-1: Elementi di collegamento filettato in acciaio — Prescrizioni tecniche — generalità.
- UNI 5592: Dadi esagonali normali. Filettatura metrica ISO a passo grosso e a passo fine. Categoria C.
- UNI 5712: Viti a testa esagonale larga ad alta resistenza per carpenteria. Filettatura metrica ISO a passo grosso.
- UNI 5713: Dadi esagonali larghi ad alta resistenza per carpenteria. Filettatura metrica ISO a passo grosso.
- UNI 5715: Piastrine per bulloni ad alta resistenza per carpenteria, per appoggio su ali di travi IPN.
- UNI 5716: Piastrine per bulloni ad alta resistenza per carpenteria, per appoggio su ali di travi UPN.
- UNI 5132: Elettrodi rivestiti per la saldatura ad arco degli acciai non legati e debolmente legati al manganese. Condizioni tecniche generali, simbologia e modalità di prova.
- UNI EN ISO 7089: Rondelle piane — Serie normale — Categoria A.
- UNI EN ISO 7090: Rondelle piane, smussate — Serie normale — Categoria A.
- UNI EN ISO 7091: Rondelle piane — Serie normale — Categoria C.

Protezione degli elementi metallici dalla corrosione.

Gli elementi dovranno risultare protetti dalla corrosione, utilizzando acciai e/o tecnologie di protezione di comprovata affidabilità, atte a garantire una protezione di lunga durata - minimo 8 anni -, in condizioni ambientali che, limitatamente ai periodi

invernali, possono definirsi aggressive per l'utilizzo di composti salini nelle operazioni di pulizia del manto stradale da ghiaccio e neve.

Tali aspetti tecnologici legati ai sistemi protettivi dalla corrosione, anche in relazione al ripetersi delle operazioni di montaggio e smontaggio, dovranno essere chiaramente trattati e certificati in una apposita sezione della documentazione tecnica di cui all'art. 7.

ART. 5 NORME DI CALCOLO

Il dimensionamento della struttura dovrà essere condotto secondo le indicazioni contenute nel D.M. 14.09.2005 "Norme tecniche per le costruzioni". Si richiamano inoltre, per le strutture in acciaio, anche le seguenti normative specifiche:

- UNI ENV 1090-1: Esecuzione di strutture in acciaio — regole generali e regole per gli edifici.
- UNI ENV 1993-1-1: Eurocodice 3 Progettazione delle Strutture di acciaio Parte 1-1 regole generali e regole per gli edifici.
- CNR 10011/85: Costruzioni in acciaio — Istruzioni per il calcolo, l'esecuzione, il collaudo e la manutenzione.
- CNR 10011/97: Costruzioni in acciaio Istruzioni per il calcolo, l'esecuzione, il collaudo e la manutenzione.
- CNR 10016/85: Travi composte in acciaio e calcestruzzo — Istruzioni per l'impiego sulle costruzioni.
- CNR 10022/84: Profilati in acciaio formati a freddo. Istruzioni per l'impiego nelle costruzioni.
- CNR 10029/87: Costruzioni in acciaio ad elevata resistenza. Istruzioni per il calcolo, l'esecuzione, il collaudo e la manutenzione.
- CNR 10030/87: Anime irrigidite di travi a parete piena.

ART. 6 AZIONI SULLE STRUTTURE

Le azioni agenti sulla struttura dovranno essere valutate a partire dalle seguenti indicazioni (D.M. 14.09.2005).

Azioni antropiche:

azioni su ponti stradali, casi di carico e combinazioni come previste nel capitolo 6.2.3 del D.M. 14.09.2005 per ponti di 1^a categoria.

Azioni ambientali e naturali:

azioni della neve – macrozonazione:

zona: 1

altitudine: 1500 m

periodo di ritorno: 500 anni

azioni del vento – macrozonazione:

zona: 1
periodo di ritorno: 500 anni
categoria di esposizione del sito: V
classe rugosità del terreno: D
coefficiente di topografia: 1

azione sismica:

non presente

azioni della temperatura:

come previste al capitolo 3.4 del D.M. 14.09.2005.

Azioni accidentali:

urti da traffico veicolare:

come da capitolo 4.3.4 del D.M. 14.09.2005

verifiche di resistenza al fuoco:

non richieste

ART. 7 DOCUMENTAZIONE TECNICA

Il ponte sarà fornito completo di:

- dettagliata relazione di calcolo, in italiano, redatta nello scrupoloso rispetto delle norme tecniche vigenti in Italia, riportante gli schemi di calcolo con l'applicazione dei carichi di normativa, le condizioni di carico e le relative combinazioni, le sollecitazioni prodotte da ciascuna condizione elementare di carico, gli involucri delle sollecitazioni derivanti dalle combinazioni di carico, le deformate di ogni singola condizione di carico, le verifiche di ogni singola membratura - (3 copie cartacee, rilegate e CD con tutti i files in formato PDF);
- manuale di montaggio, uso e manutenzione, in italiano, contenente anche i disegni tecnici della struttura, in scala appropriata, per la corretta posa in opera e manutenzione - (3 copie cartacee, rilegate e CD con tutti i files e i disegni del manuale in formato PDF);
- dettagliata relazione, in italiano, sulle tecnologie e/o materiali impiegate per la protezione dalla corrosione: caratteristiche, durabilità, certificazioni - (3 copie cartacee, rilegate e CD con tutti i files in formato PDF);
- la distinta completa e numerata dei pezzi che compongono la fornitura con indicazione esplicita del numero complessivo di pezzi costituenti la fornitura, esclusi i soli elementi di unione (bulloni, spinotti, perni, ecc.). I disegni tecnici della struttura dovranno contenere sistematici riferimenti alla distinta dei pezzi.